



Bruxelles, 13.8.2020  
C(2020) 5620 final

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 13.8.2020**

**che modifica la decisione C(2015) 5414 della Commissione che approva il programma nazionale dell'Italia per il sostegno del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020**

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13.8.2020

**che modifica la decisione C(2015) 5414 della Commissione che approva il programma nazionale dell'Italia per il sostegno del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020**

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 9,

visto il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 7, l'articolo 19 e l'allegato II,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012<sup>3</sup>, in particolare l'articolo 110,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione C(2015) 5414 della Commissione ha approvato il programma nazionale dell'Italia per il sostegno del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020 presentato il 24 luglio 2015 ed ha stabilito il contributo massimo di detto fondo al programma nazionale dell'Italia. Tale decisione è stata modificata l'ultima volta dalla decisione di esecuzione C(2019) 8657 della Commissione del 25 novembre 2019.
- (2) Nel contesto della revisione intermedia dei programmi nazionali del Fondo sicurezza interna, sono stati individuati ulteriori fabbisogni di finanziamento per quanto riguarda le attività di controllo di frontiera, in particolare negli Stati membri che devono far fronte a un'elevata pressione migratoria alle frontiere esterne.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2020/446<sup>4</sup> della Commissione prevede un nuovo canale di finanziamento dell'Unione per sostenere gli Stati membri nei loro sforzi di

---

<sup>1</sup> GU L 150 del 20.5.2014, p. 112.

<sup>2</sup> GU L 150 del 20.5.2014, p. 143.

<sup>3</sup> GU L 193 del 30.7.2018, p. 1.

<sup>4</sup> Regolamento delegato (UE) 2020/446 della Commissione del 15 ottobre 2019 che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del

rispondere a tali fabbisogni. Tale regolamento delegato ha aggiunto una terza azione specifica all'allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014, così formulata: "*Attività di controllo delle frontiere, quali verifiche e misure di sorveglianza delle frontiere in zone che si trovano a far fronte a una pressione migratoria elevata o sproporzionata reale e/o potenziale, comprese le attività relative all'istituzione, allo sviluppo e al funzionamento dei punti di crisi*<sup>5</sup>, come definite all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 2016/1624<sup>6</sup>, nonché, ove necessario, il sostegno alle attività di gestione delle frontiere nei paesi terzi."

- (4) A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014, gli Stati membri possono beneficiare di un finanziamento supplementare per azioni specifiche, ossia importi aggiunti alle dotazioni di base degli Stati membri dei rispettivi programmi nazionali, in quanto tali per conseguire uno scopo specifico.
- (5) Nel dicembre 2019 la Commissione ha invitato gli Stati membri a presentare proposte per la nuova azione specifica aggiunta all'allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014. Il bilancio dell'Unione previsto inizialmente per questo esercizio di impegni ammontava a 63 270 427,60 EUR provenienti dal contributo dei paesi associati Schengen al bilancio dell'Unione conformemente agli accordi conclusi con tali paesi. Tale importo è stato poi rafforzato con un importo aggiuntivo di 15 619 983,24 EUR messo a disposizione dall'autorità di bilancio dalle entrate con destinazione specifica e i risparmi derivanti dalla dotazione iniziale prevista per le azioni dell'Unione ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 515/2014. Di conseguenza, il bilancio complessivo dell'Unione per tale esercizio di impegno ammonta a 78 890 410,84 EUR.
- (6) A seguito di una valutazione qualitativa, la Commissione ha invitato gli Stati membri selezionati a presentare un programma nazionale riveduto per integrare i finanziamenti supplementari concessi alla nuova azione specifica.
- (7) Il 10 giugno 2020 l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione (SFC2014), un programma nazionale riveduto per tenere conto della nuova azione specifica concordata e del rispettivo contributo dell'Unione.
- (8) La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110 del regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e un impegno giuridico ai sensi dell'articolo 2, punto 37, del medesimo regolamento.
- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione C(2015) 5414 della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Gli articoli 1 e 2 della decisione C(2015) 5414 della Commissione sono sostituiti dai seguenti:

---

Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (GU L 94 del 27.3.2020, pag. 3).

<sup>5</sup> I "punti di crisi (*hotspot*)" sono definiti nell'articolo 2, paragrafo 23, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

<sup>6</sup> GU L 251 del 16.9.2016, p. 1.

### *“Articolo 1*

È approvato il programma nazionale riveduto dell'Italia per il sostegno del Fondo sicurezza interna per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, quale presentato nella versione definitiva il 10 giugno 2020.

### *Articolo 2*

1. Il contributo massimo del Fondo sicurezza interna al programma nazionale dell'Italia è fissato a 349 560 267,31 EUR ed è finanziato con gli stanziamenti iscritti alle seguenti linee di bilancio del bilancio generale dell'Unione:
  - (a) linea di bilancio 18 02 01 01: 279 058 232,31 EUR;
  - (b) linea di bilancio 18 02 01 02: 64 502 035 EUR;
  - (c) linea di bilancio 18 02 01 03: 6 000 000 EUR.
2. Il contributo massimo dalla linea di bilancio 18 02 01 01 è composto da:
  - (a) un importo di base di 156 306 897 EUR, assegnato in conformità dell'allegato I del regolamento (UE) n. 515/2014;
  - (b) un importo aggiuntivo di 83 351 137,50 EUR per le azioni specifiche, assegnato in conformità dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014;
  - (c) un importo aggiuntivo di 28 383 415 EUR, assegnato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 515/2014;
  - (d) un importo aggiuntivo di 2 412 600 EUR per l'attuazione del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema di ingressi/uscite (EES) e in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/1728 della Commissione;
  - (e) un importo aggiuntivo di 1 216 666,66 EUR per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/946 della Commissione;
  - (f) un importo aggiuntivo di 1 227 000 EUR per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen nel settore delle verifiche di frontiera e in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014;
  - (g) un importo aggiuntivo di 6 160 516,15 EUR per lo sviluppo dei sistemi informatici di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014.
3. Il contributo massimo dalla linea di bilancio 18 02 01 03 è composto da:
  - (a) un importo di 4 000 000 EUR per l'attuazione del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sistema di ingressi/uscite (EES) e in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/1728 della Commissione;

- (b) un importo aggiuntivo di 2 000 000 EUR per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 515/2014 e dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/946 della Commissione."

*Articolo 2*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13.8.2020

*Per la Commissione*  
*Nicolas SCHMIT*  
*Membro della Commissione*

